



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno **2021** nei locali del Municipio del Comune di Valguarnera Caropepe, tra l'Amministrazione comunale di Valguarnera, legalmente rappresentata dal dott Salvatore Lo Bartolo, Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliato per la carica presso il Comune di Valguarnera Caropepe, e la Sig.ra Lo Votrico Barbara, nata a Nicosia il 15/10/1971, Cod. Fisc.: LVTBBR71R55F892J, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "SOLIDARIETA' ERBITENSE" con sede legale in Gagliano Castelferrato (EN) – Via Roma n. 366 - Cod. Fisc.: 00627400864, iscritta al n. 4280 dell'Albo Regionale ex Art 26, legge Regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 2° - decreto n. 15 del 18 gennaio 2016 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe in attuazione della legge regionale n. 22/86, nonché della L. 328/00, di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politica-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 40 comma. lett. e) della legge regionale n. 22/86, nella L. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e), nonché nella circolare Ass.to Enti locali 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 40/96 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;
- che nel rispetto delle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Enti locali con circolare 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, n. 40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota prot. n. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;
- che il predetto Ente gestore "Società Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' ERBITENSE" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in

conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Gestore, per la gestione della Comunità Alloggio "Serena...mente" sita in Gagliano Castelferrato (EN) – Via Roma n. 121, a favore dei disabili psichici inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della A.S.P. nonché dell'Autorità Giudiziaria competente.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente Gestore senza la superiore formale autorizzazione.

L'Ente gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art 2

Modalità di ammissione

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di prenotazione/impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art.3

Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e/o dell'Autorità Giudiziaria competente e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C.. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'Ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente gestore si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;

- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente Gestore si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unite alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, un piano individualizzato di assistenza, indicando in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità di intervento ed un piano delle verifiche periodiche sull'attività da svolgere annualmente finalizzato al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese;

A nessun titolo l'Ente gestore potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).

L'Ente gestore dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente gestore si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N.L. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente gestore deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio, l'Ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18: ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all' A. C.

Art.6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente gestore deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste della legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente gestore.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C., a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

L'Ente gestore, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente gestore sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L. L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.682,25, per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune, da liquidare con le modalità riportate all'art.13 "Rimborsi".
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza in € 22,39, da liquidare con le modalità riportate all'art.13,"Rimborsi".

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art 13

Rimborsi

Le contabilità, inoltrate bimestralmente all'A.C. con fattura elettronica, dovranno essere chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari, ed in presenza di fatturazione a norma di legge e di regolarità del DURC.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C., d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde, se dovuta, un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvedere ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche ex art. 5. lett. e) della presente convenzione.

Art 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento per le effettive presenze documentate ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione.

Art 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione, è escluso rinnovo tacito.

L'A.C. con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, potrà disporre la temporanea proroga della scadenza della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente gestore.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art 17

Obblighi dell'Ente gestore — Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art. 80 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare:
 - a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;

- b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- autocertificazione attestante la regolarità del DURC;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile terzi a favore dei soggetti ospiti;
- carta dei servizi.

L'Ente gestore si impegna a:

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità. D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

"Protocollo di Legalità"

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscrivere il Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto in data 28 giugno 2019 tra il Comune di Valguarnera e Prefettura di Enna, dichiarando il proprio impegno, per come riportato dallo stesso protocollo a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti, furti di beni personali o della struttura residenziale.

Art. 19

"Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008"

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D. Leg.vo n. 81/2008, per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D. Leg.vo n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti dall'incaricato sono trattati dal Comune di Valguarnera per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valguarnera.

Art 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normativa in vigore e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 23

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente gestore

Per il Comune